

Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein

di Jörg Luther

Il Liechtenstein ha un territorio di 160 km² situato tra il cantone San Gallo della Svizzera e il Land Vorarlberg dell'Austria e una popolazione di ca. 35.000 abitanti, di cui ca. un terzo di cittadini stranieri.

La Contea di Vaduz, sin dal 1389 membro "immediato" del Sacro Romano Impero, unì nel 1434 alla Landschaft dei territori alti, il cd. Oberland, a quella del della signoria (Herrschaft) Schellenberg nei territori bassi, il cd. Unterland. Nel 1719 diventò Principato Imperiale del Liechtenstein che dopo la fine dell'Impero nel 1806 entrò a far parte della Federazione Renana (Rheinbund) napoleonica. Le "istruzioni di servizio" del principe del 1808 dichiararono la consuetudine del Land superata dallo "spirito dell'epoca, dalla cultura avanzata e dalla costituzione introdotta negli stati vicini", sancendo una "legge fondamentale della costituzione del Land" che consentì la recezione automatica della legislazione austriaca e trasformò tra l'altro il diritto dei comuni di eleggere propri funzionari in un diritto di proporre delle terne.¹ Nel 1818 il principe adottò una costituzione rappresentativa ai sensi dell'art. 13 dell'atto della Confederazione tedesca, dichiarando come modello esplicitamente l'essenza della costituzione dei Länder austriaci. La rappresentanza dei ceti fu formata da tre rappresentanti della chiesa e dai sindaci e tesoriere dei 11 comuni, ma era esplicitamente vietata ogni proposta della rappresentanza in materia "civile, politica e penale" oltre che estera.

Nel 1848, il principe promise una "legge costituzionale secondo principi di costituzionalismo" e fece progettare la costituzione di una monarchia costituzionale, parzialmente attuata da "disposizioni transitorie" nel 1849, abrogate nel 1852 contestualmente con l'avvio dell'unione doganale con l'Austria. Nella costituzione del 1862 fu creato un Landtag eletto in modo indiretto con un diritto di voto maschile precluso ai lavoratori dipendenti e un governo sempre solo responsabile verso il principe.²

Quando nel 1919 nel Land di Vorarlberg fu chiesto l'annessione alla Svizzera, in seguito a un voto di sfiducia del Landtag si dimise il governatore austriaco del Liechtenstein e il paese si fece rappresentare dalla Svizzera in tutti gli stati nei quali non aveva una propria rappresentanza. La corte d'appello di Innsbruck non fu più Corte suprema e gli uffici viennesi furono chiusi. La nuova costituzione del 1921, fondata su accordi intercorsi tra il principe e il Landtag e concepita come una

¹ Testi costituzionali originali fino al 1850 in www.moder.constitutions.de, successivi in www.verfassungen.eu/lie/index.htm. Sin dal 1842 la recezione della legislazione austriaca non fu più automatica, ma accompagnata da norme di adattamento.

² Testo tedesco in www.llv.li/pdf-llv-la-1862-09-26_konstitutionelle_verfassung.pdf.

revisione di quella del 1862, contemplò elementi di democrazia diretta sul modello svizzero, in particolare la consultazione popolare su delibere che prevedono nuove spese e per il recall, e garanzie costituzionali sul modello austriaco e tedesco, in particolare l'istituzione di uno Staatsgerichtshof come corte costituzionale con giudici anche provenienti da Svizzera e Austria. Il parlamento ottenne il diritto di fare proposte sulla formazione del Governo. Nelle parole dell'odierno principe Hans Adam II, la costituzione si basò sul "concetto dei due Sovrani – Principe regnante e popolo – che si rispettano reciprocamente, ma che non per questo devono necessariamente avere la stessa opinione".³

Nel 1923 fu fondata un'unione doganale con la Svizzera. Il Liechtenstein recepì successivamente diversi rami del diritto svizzero dei diritti reali, delle persone e società, dell'economia e della previdenza sociale, della circolazione stradale e delle telecomunicazioni, fino all'unione monetaria disciplinata da un trattato del 1980.

Solo negli anni venti si poterono formare i primi partiti politici. Fino al 1939 fu adottato un sistema elettorale maggioritario, successivamente un sistema proporzionale con una clausola di sbarramento pari al 18 %, dichiarata incostituzionale nel 1962 e sostituita con un'altra pari al 8 % nel 1973. Dal 1958 al 1996 era peraltro riconosciuto il diritto dei partiti di ottenere le dimissioni di un proprio deputato.

Il Liechtenstein aderì nel 1978 al Consiglio d'Europa, estendendo solo dopo due referendum falliti finalmente nel 1984 il diritto di voto anche alle donne. Nel 1987 il Landtag fu allargato da 15 a 25 deputati. Solo nel 1991 con l'adesione allo spazio economico europeo, iniziò una tendenza ad allentare i legami economici e politici con la Svizzera.

La costituzione del 1921 fu oggetto di ben trenta leggi di revisione costituzionale, seguite da una riforma più ampia e controversa approvata nel 2003. Quest'ultima riforma, preceduta da una censura del Principe rispetto ad un'esternazione del Presidente del tribunale amministrativo sui poteri dello Statsgerichtshof in merito ad interpretazioni divergenti sui rapporti tra principe e popolo⁴, fu decisa attraverso un referendum costituzionale promosso dallo stesso principe, dichiarato ammissibile in una decisione della corte costituzionale e approvato dalla maggioranza dei votanti (64 %) contro una proposta alternativa (17 %) e i voti contrari ad entrambi le alternative di riforma (19 %). Ancora prima della decisione La Commissione di Venezia espresse un giudizio negativo sulla riforma che farebbe un serio passo indietro nello sviluppo della democrazia: "*Its basic logic is*

³ Presentazione, in: A. Carrino (2008), 13.

⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, Wille vs. Liechtenstein, sent. 28. 10. 1999, su cui H. Schäffer, in: A. Cariola (2008), 167ss.

not based on a monarch representing the state or nation and thereby being removed from political affiliations or controversies but on a monarch exercising personal discretionary power.”⁵

La Commissione censurò in particolare il potere del Principe Regnante di sottrarsi al dovere di controfirma, nominando un governo ad interim (art. 80), il potere di opporre un veto silenzioso alla promulgazione di leggi, perfino di rango costituzionale (art. 112), un’immunità del Principe Regnante non coperta dalla responsabilità politica del governo (art. 7), l’abolizione della competenza della Corte costituzionale di giudicare controversie tra governo e parlamento sull’interpretazione della costituzione, nonostante l’introduzione di giudizi di accusa (art. 112), la mancata estensione del controllo parlamentare sul Principe Regnante stesso (art. 63.1), il suo potere di nomina dei giudici solo più su proposta del parlamento (art. 96), la durata solo quinquennale delle cariche dei giudici amministrativi (art. 102.2), le mancate garanzie di controllo democratico sulla decretazione d’urgenza (art. 10), la previsione di una Legge del Casato come fonte autonoma di contenuto costituzionale (art. 3). Sia il nuovo diritto di iniziativa popolare per un voto di sfiducia al Principe Regnante (art. 13ter), sia il diritto di iniziativa per l’abolizione della monarchia (art. 113) non sarebbero garanzie sufficienti per la democrazia. Il diritto di secessione dei comuni potrebbe portare alla costituzione di ulteriori microstati.

Tenendo conto anche delle numerose critiche a queste censure⁶ e della disciplina del ricorso individuale allo Staatsgerichtshof nella sua legge riformata nel 2003⁷, il procedimento di monitoraggio fu trasformato in un dialogo con il parlamento del Liechtenstein, rinnovato nel 2005 senza gli osservatori proposti dal Consiglio d’Europa. L’originalità e le inevitabili ambiguità e problematiche di questa costituzione europea di una “democrazia del principe” nel suo microstato, per le sue condizioni di massima prossimità tra governatori e governati ben diverso dalle monarchie democratiche europee fondate su una neutralità partitica del capo dello stato, meriteranno ulteriore attenzione non solo da parte austriaca e svizzera.

⁵ EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, Opinion no. 227/2002 CDL-AD (2002) 32 on the amendments to the constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein, adopted by the Venice Commission at its 53rd plenary session (Venice, 13-14 December 2002) on the basis of comments by Mr Henrik ZAHLE, (Member, Denmark), Mr Pieter VAN DIJK, (Member, the Netherlands), Mr Jean-Claude SCHOLSEM, (Member, Belgium) [www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD\(2002\)032-e.asp](http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)032-e.asp).

⁶ Cfr. le critiche dettagliate di G. Winkler (2003), (2005).

⁷ Cfr. Art. 15-17 della legge del 27. 11. 2003 sulla Corte di giustizia dello Stato (www.stgh.li).

Bibliografia:

- G. Batliner (a cura di), Die liechtensteinische Verfassung 1921, Vaduz 1994
- E. Berger, „Rezeption ist ein Faktum“: Die Reform des liechtensteinischen Justizrechts in den 1970er Jahren, BERN 2004 (www.liechtenstein-institut.li)
- A. Carrino (a cura di), La Costituzione del Liechtenstein, Napoli 2007
- idem (a cura di), Stato di diritto e democrazia nella costituzione del Liechtenstein, Torino 2008
- W. Höfling, Die liechtensteinische Grundrechtsordnung, Vaduz 1994.
- J. Kühne, Zur Struktur des Liechtensteinischen Rechtes, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 38. 1989, 380ss.
- idem, Der Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein - Funktion und Kompetenzen, in: EuGRZ, 1988, 230ss.
- J. Ospelt, Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, in: La Costituzione degli Stati nell'età moderna, Firenze 1938, vol. II, 135ss.
- Z. T. Pállinger, Die Stellung des Fürsten von Liechtenstein im internationalen Vergleich, BERN 2003 (www.liechtenstein-institut.li)
- A. Waschkuhn, Politisches System Liechtensteins: Kontinuität und Wandel, Vaduz 1994
- H. Wille, Die Normenkontrolle im liechtensteinischen Recht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes, Vaduz 1999
- idem (a cura di), Verfassungsgerichtsbarkeit im Fürstentum Liechtenstein, 75 Jahre Staatsgerichtshof, Vaduz 2001
- G. Winkler, Verfassungsrecht in Liechtenstein, Wien 2001
- idem, Die Verfassungsreform in Liechtenstein, Wien 2003
- idem, Der Europarat und die Verfassungsautonomie seiner Mitgliedstaaten, Wien 2005



Costituzione del Principato del Liechtenstein

Indice

	Art.
Capitolo I:	Il Principato1-6
Capitolo II:	Del Principe Regnante7-13ter
Capitolo III:	Dei compiti dello Stato14-27
Capitolo IV:	Dei diritti e dei doveri
	generali dei cittadini28-44
Capitolo V:	Della Dieta45-70
Capitolo VI:	Del Comitato Nazionale71-77
Capitolo VII:	Del Governo78-94
Capitolo VIII:	Dei Tribunali
	A. Disposizioni generali95,96
	B. I Tribunali ordinari97-101
	C. Il Tribunale amministrativo102,103
	D. La Corte di Giustizia dello Stato104,105
Capitolo IX	Delle pubbliche autorità e dei servitori
	dello Stato106-109
Capitolo X	Dei Comuni110,111
Capitolo XI	Le garanzie costituzionali112,113
Capitolo XII	Disposizioni finali114,115

Costituzione del Principato del Liechtenstein

del 5 ottobre 1921

Noi Giovanni II, per grazia di Dio Principe sovrano del Liechtenstein, duca di Troppau, conte di Rietberg, ecc., ecc., ecc., rendiamo noto con la presente che la Costituzione del 26 settembre 1862 è da Noi modificata, con l'assenso della nostra Dieta, nel modo seguente:

Capitolo I Il Principato

Art. 1⁸

1) Il Principato del Liechtenstein è un'Unione statale (*Staatsverband*) costituita da due Regioni con undici Comuni. Il Principato del Liechtenstein deve essere al servizio delle persone che vivono all'interno dei suoi confini, affinché possano condurre una vita associata in pace e libertà. La Regione di Vaduz (Altopiano-Oberland) è formata dai Comuni di Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen e Triesenberg, la Regione di Schellenberg (Bassopiano-Unterland) dai Comuni di Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell e Schellenberg.

2) Vaduz è il capoluogo e la sede della Dieta e del Governo.

Art. 2

Il Principato è una monarchia costituzionale ereditaria su base democratica e parlamentare (art. 79 e 80); il potere dello Stato è incardinato nel Principe e nel popolo e viene esercitato da entrambi in conformità con le disposizioni della presente Costituzione.

Art. 3⁹

La successione ereditaria al trono nel Casato del Principe del Liechtenstein, la maggiore età del Principe Regnante e del Principe Ereditario nonché eventualmente la tutela sono regolate dal Casato del Principe, adottando la forma di una legge del Casato.

Art. 4¹⁰

1) La modificazione dei confini del territorio dello Stato può avvenire soltanto in forza di una legge. Modificazioni dei confini tra Comuni, la creazione di nuovi Comuni e la fusione di Comuni esistenti richiedono inoltre una decisione a maggioranza dei cittadini ivi residenti aventi diritto di voto.

2) Ai singoli Comuni spetta il diritto di recedere dall'Unione statale. Sull'avvio del procedimento di recesso decide la maggioranza dei cittadini ivi residenti aventi diritto di voto. La regolamentazione del recesso avviene per mezzo di una legge o, se è il caso, con un trattato internazionale. Nel caso di una regolamentazione con trattato internazionale, dopo la conclusione dei negoziati riguardanti il trattato si deve indire nel Comune una seconda votazione.

Art. 5

⁸ Art. 1 modificato come da LGBl. 2003 n. 186.

⁹ Art. 3 modificato come da LGBl. 2003 n. 186.

¹⁰ Art. 4 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

Lo stemma dello Stato è quello del Casato del Principe del Liechtenstein; i colori nazionali sono il blu e il rosso.

Art. 6

La lingua tedesca è la lingua nazionale e ufficiale.

Capitolo II

Del Principe Regnante

Art. 7

1) Il Principe Regnante è il Capo dello Stato ed esercita il suo diritto al potere dello Stato in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e delle altre leggi.

2) La persona del Principe Regnante non è soggetta alla giurisdizione e non è giuridicamente responsabile. Lo stesso vale per ciascun membro del Casato del Principe che eserciti la funzione di Capo dello Stato al posto del Principe in conformità con quanto disposto dall'art. 13bis¹¹.

Art. 8

1) Il Principe Regnante rappresenta lo Stato in tutti i suoi rapporti con gli Stati esteri, senza pregiudizio del necessario concorso del Governo responsabile.

2) I trattati internazionali con i quali deve essere ceduto il territorio dello Stato o alienato il patrimonio dello Stato, con i quali si deve disporre dei diritti di sovranità dello Stato o delle prerogative dello Stato, con i quali si deve accettare un nuovo onere per il Principato o per i suoi cittadini o si deve assumere un obbligo che rechi pregiudizio ai diritti dei cittadini¹², necessitano, per la loro validità, dell'approvazione della Dieta.

Art. 9

Ogni legge, ai fini della propria validità, richiede la sanzione del Principe Regnante.

Art. 10¹³

1) Il Principe Regnante, per mezzo del Governo e senza il concorso della Dieta, prenderà le misure necessarie per l'esecuzione e l'attuazione delle leggi nonché i provvedimenti derivanti dal

¹¹ Art 7 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹² "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).

¹³ Art. 10 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.

suo diritto di amministrazione e di controllo ed emanerà i relativi regolamenti (art. 92). Nei casi d'urgenza provvederà a quanto è necessario per la sicurezza e il benessere dello Stato.

2) I provvedimenti di necessità e urgenza non possono abrogare la Costituzione nel suo complesso o singole disposizioni della stessa, ma soltanto limitare l'applicabilità di singole disposizioni della Costituzione. I provvedimenti di necessità e urgenza non possono porre restrizioni al diritto di ciascuna persona alla vita, non possono limitare il divieto di tortura e di trattamento disumano, il divieto di schiavitù e di lavoro forzato, né possono porre restrizioni al principio "nessuna pena senza legge". Inoltre le disposizioni di quest'articolo, dell'art. 3, 13ter e 113, nonché le leggi del Casato del Principe non possono subire restrizioni ad opera dei provvedimenti di necessità e urgenza. I provvedimenti di necessità e urgenza cessano di essere efficaci al più tardi sei mesi dopo la loro emanazione.

Art. 11¹⁴

Il Principe Regnante nomina i giudici in osservanza delle disposizioni della Costituzione (art. 96).

Art. 12

1) Al Principe Regnante spettano il diritto di grazia, il diritto di ridurre e di commutare le pene definitive e di sospendere i procedimenti avviati.

2) In favore di un membro del Governo condannato a causa dei suoi atti d'ufficio, il Principe Regnante eserciterà il diritto di grazia o di riduzione della pena soltanto su istanza della Dieta.

Art. 13¹⁵

Prima di ricevere il giuramento di fedeltà all'Erede, ciascun successore al trono dichiarerà in un documento scritto, con riferimento al suo onore e alla sua dignità di Principe, che governerà il Principato del Liechtenstein in conformità con la Costituzione e le altre leggi, che ne conserverà l'integrità e che allo stesso modo e indivisibilmente presterà osservanza ai diritti attribuiti al Principe Regnante.

Art. 13bis¹⁶

A causa di un impedimento provvisorio o in preparazione alla successione al trono, il Principe Regnante può affidare, in qualità di suo rappresentante vicario, l'esercizio dei diritti di

¹⁴ Art. 11 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.

¹⁵ Art. 13 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.

¹⁶ Art. 13bis modificato cfr. LGBl 2003, n.186.

sovranità a lui spettanti al Principe del suo Casato che abbia compiuto la maggiore età e che sia, nell'ordine ereditario, il titolare del diritto alla successione.

Art. 13ter¹⁷

A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Principe Regnante. Su questa mozione la Dieta deve esprimere un parere nella seduta immediatamente successiva e indire un referendum popolare (Art 66, comma 6). Se la mozione di sfiducia viene approvata nel referendum popolare, allora deve essere notificata al Principe Regnante affinché venga presa in considerazione secondo le disposizioni della legge del Casato. La decisione presa in conformità con la legge del Casato è resa nota alla Dieta dal Principe Regnante entro sei mesi.

Capitolo III

Dei compiti dello Stato

Art. 14

Il compito supremo dello Stato è la promozione del benessere complessivo del popolo. In questo senso lo Stato provvede alla creazione e alla salvaguardia del diritto e alla protezione degli interessi religiosi, morali ed economici del popolo.

Art. 15

Lo Stato rivolge la sua sollecitudine particolare all'istruzione e all'educazione. Queste devono essere istituite e amministrare in modo tale da fornire ai giovani adolescenti, con la cooperazione della famiglia, della scuola e della Chiesa, una formazione etico-religiosa, un sentimento patriottico e una futura capacità professionale.

Art. 16

1) La natura complessiva dell'educazione e dell'insegnamento, senza pregiudizio per l'intangibilità della dottrina della Chiesa, è posta sotto la vigilanza statale.

2) L'obbligo scolastico è generale.

3) Lo Stato vigila affinché l'insegnamento elementare obbligatorio sia impartito in scuole pubbliche gratuitamente e in maniera adeguata.

4) L'insegnamento della religione è impartito dagli organi della Chiesa.

¹⁷ Art. 13ter inserito cfr. LGBl 2003, n.186.

5) Nessuno può permettere che i giovani affidati alla sua vigilanza rimangano privi del grado d'istruzione prescritto per le scuole elementari pubbliche.

6) *abrogato*¹⁸

7) *abrogato*¹⁹

8) L'insegnamento privato è autorizzato se è conforme alle disposizioni legislative riguardanti la durata scolastica, il fine dell'insegnamento e i regolamenti validi per le scuole pubbliche.

Art. 17

1) Lo Stato sostiene e promuove l'insegnamento e la formazione²⁰.

2) Agevolerà, in favore degli studenti privi di mezzi ma meritevoli, la frequenza delle scuole superiori mediante la concessione di borse di studio adeguate.

Art. 18

Lo Stato vigila sulla salute pubblica, favorisce l'assistenza agli ammalati e persegue per vie legali la lotta contro l'alcolismo nonché il recupero degli alcolizzati e degli oziosi.

Art. 19

1) Lo Stato tutela il diritto al lavoro e i lavoratori, in particolar modo le donne e gli adolescenti occupati nel commercio e nell'industria.

2) La domenica e le festività riconosciute dallo Stato sono, senza pregiudizio della regolamentazione legale del riposo domenicale e festivo, giorni di riposo pubblicamente osservati.

Art. 20

1) Allo scopo di aumentare l'occupazione e di tutelare i propri interessi economici, lo Stato promuove e sostiene l'agricoltura, l'economia alpina, il commercio e l'industria; in particolar modo promuove l'assicurazione contro i danni che minacciano il lavoro e i beni, e prende misure precauzionali per combattere tali danni.

2) Rivolge la sua particolare sollecitudine all'organizzazione e allo sviluppo del sistema dei trasporti in corrispondenza con le moderne necessità.

¹⁸ Art 16 comma 6 abrogato cfr. LGBl 1972, n.8.

¹⁹ Art 16 comma 7 abrogato cfr. LGBl 1972, n.8.

²⁰ Art. 17 comma 1 modificato cfr. LGBl 1972, n.8.

3) Favorisce la prevenzione delle frane e degli smottamenti e le relative costruzioni, promuove rimboschimenti e bonifiche e rivolgerà la sua attenzione e il suo sostegno a tutti gli sforzi miranti allo sfruttamento di nuove fonti di reddito.

Art. 21

Allo Stato spetta il diritto di sovranità sulle acque in conformità delle leggi vigenti in materia e di quelle da promulgarsi. L'utilizzazione, la distribuzione e la tutela delle acque devono essere promosse e regolamentate per via legale, tenendo in debita considerazione lo sviluppo della tecnica. I diritti relativi all'elettricità sono da regolarsi per legge.

Art. 22

Lo Stato esercita la sovranità sulla caccia, sulla pesca, sull'amministrazione e la gestione delle miniere e tutela, mediante l'emanazione di leggi apposite, gli interessi dell'agricoltura e delle finanze comunali.

Art. 23

La regolamentazione della moneta e del credito pubblico è competenza dello Stato.

Art. 24

1) Lo Stato, per via di leggi da promulgarsi, provvede a una giusta imposizione fiscale mediante l'esenzione di un minimo vitale e una maggiore tassazione dei patrimoni e dei redditi più elevati.

2) La situazione finanziaria dello Stato deve essere incrementata nella misura conveniente e opportuna e, al fine di sostenere le pubbliche necessità, si devono in particolar modo adottare tutti gli accorgimenti necessari per lo sfruttamento di nuove fonti di entrata.

Art. 25

I fondi pubblici per i poveri sono amministrati dai Comuni in base a leggi particolari. Lo Stato esercita tuttavia la supervisione su di essi. Lo Stato può concedere ai Comuni sovvenzioni appropriate, in particolar modo per assistere adeguatamente gli orfani, i malati mentali, i malati incurabili e le persone anziane.

Art. 26

Lo Stato sostiene e promuove l'assicurazione contro la malattia, la vecchiaia, l'invalidità e gli incendi.

Art. 27

1) Lo Stato adotta i provvedimenti necessari affinché la procedura che tutela il diritto materiale e la procedura esecutiva siano rapide e veloci, provvedendo parimenti all'istituzione di un diritto amministrativo fondato sugli stessi principi.

2) L'esercizio professionale della rappresentanza delle parti deve essere regolato dalla legge.

Capitolo IV

Dei diritti e dei doveri generali dei cittadini²¹

Art. 28

1) Ogni cittadino²² del Principato ha il diritto di stabilirsi liberamente, in osservanza delle ulteriori disposizioni legali, in qualsiasi località del territorio statale e di acquistare proprietà di ogni sorta.

2) I diritti di stabilimento degli stranieri sono determinati dai trattati internazionali, in ogni caso sulla base della reciprocità.

3) Il soggiorno all'interno delle frontiere del Principato obbliga all'osservanza delle leggi dello stesso e costituisce il fondamento per la protezione accordata dalla Costituzione e dalle altre leggi.

Art. 29

1) I diritti civili spettano a ogni cittadino²³ secondo le disposizioni di questa Costituzione.

2) Nelle questioni pubbliche i diritti politici spettano a tutti i cittadini²⁴ del Principato che abbiano compiuto il 18° anno d'età, che abbiano residenza ordinaria nel Paese e che non siano privati del diritto di elettorato attivo e passivo²⁵.

²¹ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBI. 1971, n. 22).

²² “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBI. 1971, n. 22).

²³ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBI. 1971, n. 22).

²⁴ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBI. 1971, n. 22).

²⁵ Art 29 comma 2 modificato come da LGBI 2000, n.55.

Art. 30

Sull'acquisto e sulla perdita del diritto di cittadinanza dispongono le leggi.

Art. 31

1) Tutti i cittadini²⁶ del Principato sono uguali davanti alla legge. Gli uffici pubblici sono loro egualmente accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge.

2) L'uomo e la donna sono titolari degli stessi diritti^{27, 28}.

3) I diritti degli stranieri sono determinati innanzitutto dai trattati internazionali e, in loro mancanza, sulla base della reciprocità²⁹.

Art. 32

1) La libertà della persona, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e degli scritti sono garantite.

2) Al di fuori dei casi stabiliti dalla legge e al di fuori delle modalità e delle procedure stabilite dalla legge, nessuno può essere arrestato o trattenuto in stato di arresto né può essere effettuata una perquisizione domiciliare o una perquisizione personale o un esame di lettere o scritti o un sequestro di lettere o scritti.

3) Coloro che sono stati arrestati illegalmente o, sulla base delle prove, senza colpa e coloro che sono stati condannati ancorché innocenti hanno diritto a un completo risarcimento, che dovrà essere determinato dal giudice ed erogato dallo Stato. Le leggi determinano in quale caso e in quale misura allo Stato spetti un diritto di regresso nei confronti di terzi.

Art. 33

1) Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, né possono essere istituiti giudici straordinari.

2) Le pene possono essere comminate o irrogate soltanto in conformità alle leggi.

3) In materia penale all'imputato è garantito il diritto alla difesa.

Art. 34

²⁶ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBL. 1971, n. 22).

²⁷ Art. 31 comma 2 modificato come da LGBL. 1992, n. 81.

²⁸ “Sull'adeguamento del diritto vigente all'eguaglianza giuridica dell'uomo e della donna dispongono le leggi” (LGBL. 1992, n. 81).

²⁹ Art. 31 comma 3 modificato come da LGBL. 1992, n. 81.

1) È garantita l'inviolabilità della proprietà privata; le confische hanno luogo soltanto nei casi previsti dalla legge.

2) Il diritto d'autore deve essere regolato dalla legge.

Art. 35

1) Laddove lo esiga l'interesse pubblico, può essere ordinata la cessione dei beni o l'imposizione di servitù di qualsiasi genere sul patrimonio dietro adeguato indennizzo, che nei casi controversi dovrà essere determinato dal giudice.

2) Il procedimento di espropriazione è regolato dalla legge.

Art. 36

Il commercio e l'industria sono liberi entro i limiti stabiliti dalla legge; l'ammissibilità di privilegi commerciali e industriali esclusivi per un periodo determinato è regolata dalla legge.

Art. 37

1) A ciascuno è garantita la libertà di religione e di coscienza.

2) La Chiesa Cattolica Romana è la Chiesa nazionale (*Landeskirche*) e, in quanto tale, gode della piena protezione dello Stato; alle altre confessioni religiose sono garantite la professione e la propaganda della fede e la celebrazione del loro servizio di culto nei limiti della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. 38

Sono garantiti la proprietà delle associazioni ecclesiastiche e delle unioni religiose e tutti gli altri diritti patrimoniali sulle loro istituzioni, fondazioni e sugli ulteriori possedimenti destinati a fini di culto, d'insegnamento e di beneficenza. L'amministrazione dei beni della Chiesa nelle comunità ecclesiastiche è regolata da una legge speciale; prima della sua promulgazione si deve cercare di raggiungere un'intesa con le autorità ecclesiastiche.

Art. 39

Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa; da parte di quest'ultima non può esserci alcun impedimento agli obblighi civili.

Art. 40

Ciascuno ha il diritto, nei limiti della legge e della moralità, di manifestare liberamente la propria opinione e di esprimere i propri pensieri con la parola, lo scritto, la stampa o la rappresentazione figurativa; può aver luogo una censura soltanto nei confronti delle rappresentazioni e delle esposizioni pubbliche.

Art. 41

Il diritto di libera associazione e di libera riunione è garantito nei limiti previsti dalla legge.

Art. 42

È garantito il diritto di petizione alla Dieta e al Comitato Nazionale e non soltanto ai singoli lesi nei loro diritti o interessi, ma anche ai Comuni e alle corporazioni, è concesso di formulare in quelle sedi i propri desideri e le proprie richieste per il tramite di un membro della Dieta.

Art. 43

È garantito il diritto di proporre ricorso. Con riguardo al procedimento di un'autorità o alla condotta di questa contraria alla Costituzione, alle leggi o ai regolamenti e lesiva dei suoi diritti o interessi, ciascun cittadino³⁰ è legittimato a presentare ricorso all'ufficio immediatamente superiore e, qualora sia necessario, a perseguire la sua azione fino all'ufficio supremo, nella misura in cui non vi si opponga una limitazione legale dei mezzi di ricorso. Se il ricorso presentato viene rigettato dall'ufficio superiore, questo è obbligato a rivelare al ricorrente i motivi della sua decisione.

Art. 44

1) Ogni persona idonea al servizio militare è obbligata, fino all'età di 60 anni compiuti, a difendere la Patria in caso di pericolo.

2) Al di fuori di questo caso, possono essere costituite e mantenute formazioni armate soltanto nella misura in cui ciò sembri necessario per l'esercizio delle funzioni di polizia e per il mantenimento dell'ordine interno. Disposizioni più precise in questa materia saranno stabilite dalla legislazione.

Capitolo V

³⁰ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBI. 1971, n. 22).

Della Dieta

Art. 45

1) La Dieta è l'organo legale della comunità dei cittadini³¹ del Principato e, in quanto tale, è chiamata a far valere e a salvaguardare, secondo le disposizioni di questa Costituzione, i diritti e gli interessi del popolo nel rapporto con il Governo e a promuovere, nella maggior misura possibile, il bene del Casato del Principe e del Paese, con fedele attaccamento ai principi fissati per iscritto in questa Costituzione.

2) I diritti spettanti alla Dieta possono essere esercitati soltanto nell'assemblea della stessa legalmente costituita.

Art. 46

1) La Dieta è composta da 25 deputati che sono eletti dal popolo per via di suffragio universale, eguale, segreto e diretto, secondo il sistema elettorale proporzionale. L'Altopiano-Oberland e il Bassopiano-Unterland formano ciascuno un collegio elettorale. Dei 25 deputati, 15 spettano all'Altopiano-Oberland e 10 al Bassopiano-Unterland³².

2) Insieme ai 25 deputati, in ciascun collegio elettorale vengono eletti anche i vice-deputati. Per ogni tre deputati di volta in volta eletti in un collegio elettorale, a ciascuna lista elettorale spetta un vice-deputato; come minimo almeno uno, quando una lista elettorale ha ottenuto un mandato in una circoscrizione elettorale³³.

3) L'assegnazione del mandato ha luogo tra le liste elettorali che hanno ottenuto almeno l'8% dei voti validi espressi in tutto il Paese³⁴.

4) I membri del Governo e dei Tribunali non possono essere nello stesso tempo membri della Dieta³⁵.

5) La regolamentazione dettagliata sull'esecuzione delle elezioni è contenuta in una legge speciale³⁶.

³¹ “Con il concetto di “Landesangehörige” (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso” (LGBL. 1971, n. 22).

³² Art. 46 comma 1 modificato come da LGBL. 1988, n. 11.

³³ Art. 46 comma 2 modificato come da LGBL. 1994, n. 46 e corretto come da LGBL. 1994, n. 56.

³⁴ Art. 46 comma 3 inserito come da LGBL. 1973, n. 49.

³⁵ Art. 46 comma 4 modificato come da LGBL. 1997, n. 46.

³⁶ Art. 46 comma 5 inserito come da LGBL. 1997, n. 46.

Art. 47

1) La durata del mandato è di quattro anni, con la condizione che le elezioni ordinarie della Dieta hanno luogo ogni volta in febbraio o in marzo dell'anno di calendario in cui cade la fine del quarto anno. È ammissibile la rielezione³⁷.

2) *abrogato*³⁸

Art. 48

1) Il Principe Regnante ha, con l'eccezione prescritta nel comma successivo, il diritto di convocare la Dieta, di chiuderla e, per rilevanti motivi che devono essere comunicati ogni volta all'assemblea, di rinviarla per tre mesi o di scioglierla. Un rinvio, una chiusura o uno scioglimento può essere pronunciato soltanto davanti alla Dieta riunita in assemblea³⁹.

2) La Dieta deve essere convocata su richiesta scritta e motivata di non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto o su delibera del Consiglio Comunale di almeno tre Comuni⁴⁰.

3) Agli stessi presupposti di cui al comma precedente, 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o quattro Comuni, per mezzo di delibere del Consiglio Comunale, possono richiedere un referendum popolare sullo scioglimento della Dieta⁴¹.

Art. 49

1) La regolare convocazione della Dieta ha luogo all'inizio di ogni anno per mezzo di un decreto del Principe Regnante indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione dell'assemblea.

2) Nel corso dell'anno le sedute della Dieta sono decretate dal suo Presidente.

3) Dopo il decorso di un termine di rinvio, la riconvocazione deve avvenire entro un mese mediante decreto del Principe.

4) I vice-deputati, in caso di impedimento di un deputato della loro lista elettorale, sono tenuti a partecipare con diritto di voto a una o a più sedute successive in rappresentanza del deputato impedito⁴².

³⁷ Art. 47 comma 1 modificato come da LGBl. 1958, n. 1.

³⁸ Art. 47 comma 2 abrogato come da LGBl. 1997, n. 46.

³⁹ “L'art. 48 comma 1 della Costituzione è interpretato nel senso che, in caso di scioglimento della Dieta da parte del Principe, comincerà un mandato della durata di quattro anni della Dieta risultante dalle nuove elezioni” (LGBl. 1929, n. 5).

⁴⁰ Art. 48 comma 2 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.

⁴¹ Art. 48 comma 3 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.

⁴² Art. 49 comma 4 introdotto come da LGBl. 1939, n. 3.

Art. 50

In caso di scioglimento della Dieta, deve essere indetta una nuova elezione entro sei settimane. I deputati di nuova elezione devono essere poi convocati entro 14 giorni.

Art. 51⁴³

1) Nel caso di successione al trono, la Dieta deve essere convocata entro 30 giorni in seduta straordinaria per ricevere la dichiarazione del Principe Regnante prevista dall'art. 13 e per prestare il giuramento di fedeltà all'Erede.

2) Se la Dieta è stata precedentemente sciolta, le nuove elezioni devono essere anticipate in modo tale che la sua convocazione possa aver luogo al più tardi entro il quarantesimo giorno dall'avvenuta successione al trono.

Art. 52

1) La Dieta, nella sua prima seduta legalmente convocata, sotto la presidenza del membro più anziano, elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente per la conduzione degli affari nell'anno corrente.

2) *abrogato*⁴⁴.

Art. 53⁴⁵

I deputati sono tenuti a comparire di persona presso la sede del Governo in conformità con l'avviso di convocazione. Se un deputato è impedito nel comparire, alla prima convocazione deve farne tempestivamente denuncia al Governo e successivamente al Presidente, specificando il motivo dell'impedimento. Se l'impedimento è di natura permanente, qualora non si possa nominare un sostituto secondo il sistema di sub-ingresso, allora deve tenersi un'elezione complementare.

Art. 54

1) La Dieta viene aperta con le dovute solennità dal Principe Regnante in persona o da un suo plenipotenziario. Tutti i membri di nuova nomina prestano nelle mani del Principe Regnante o del suo plenipotenziario il seguente giuramento:

“Giuro di osservare la Costituzione dello Stato e le leggi esistenti e di promuovere nella Dieta il bene della Patria in scienza e coscienza, senza secondi fini: che Dio mi aiuti!”

⁴³ Art. 51 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁴⁴ Art. 52 comma 2 abrogato come da LGBl. 1989, n.71.

⁴⁵ Art. 53 modificato come da LGBl. 1939, n.3.

2) Successivamente i membri della Dieta prestano questo giuramento nelle mani del Presidente.

Art. 55

La Dieta viene chiusa dal Principe in persona o da un suo plenipotenziario.

Art. 56

1) Per tutta la durata del periodo di seduta, nessun deputato può essere arrestato senza l'assenso della Dieta, salvo il caso di cattura in flagranza di reato.

2) In quest'ultimo caso l'arresto deve essere portato immediatamente a conoscenza della Dieta, che decide sul mantenimento della misura di detenzione. Su sua richiesta, gli atti che riguardano il caso devono essere posti subito a sua disposizione.

3) Se l'arresto di un deputato avviene nel periodo in cui la Dieta non è riunita, di ciò si deve dare immediatamente comunicazione al Comitato Nazionale specificandone il motivo.

Art. 57

1) I membri della Dieta votano solamente in base al proprio giuramento e alla propria convinzione. Essi non sono mai responsabili per i loro voti, mentre per le espressioni usate nelle sedute della Dieta o delle sue commissioni sono responsabili soltanto di fronte alla Dieta e non possono mai essere citati in giudizio per questo motivo.

2) La regolamentazione del potere disciplinare è riservata a un regolamento interno da emanarsi.

Art. 58

1) Per una valida deliberazione della Dieta è richiesta la presenza di almeno due terzi del numero legale dei deputati e la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, salvo che in questa Costituzione o nel regolamento interno non sia stabilito diversamente. Lo stesso vale per le nomine che la Dieta deve effettuare.

2) In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede: per le nomine dopo la terza votazione, in tutte le altre questioni dopo la prima votazione.

Art. 59⁴⁶

1) Sui ricorsi elettorali decide la Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*).

⁴⁶ Art. 59 modificato come da LGBl. 1958, n. 1.

2) La Dieta verifica la validità dell'elezione dei suoi membri e dell'elezione in quanto tale sulla base dei protocolli elettorali e sulla base di un'eventuale decisione della Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*) (convalidazione).

Art. 60

La Dieta adotta con una deliberazione il proprio regolamento interno nell'osservanza delle disposizioni di questa Costituzione.

Art. 61⁴⁷

I deputati ricevono dall'Erario le indennità da stabilirsi per legge e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 62

Sono attribuite alla competenza della Dieta in special modo le seguenti materie:

- a) il concorso nella legislazione secondo le norme della Costituzione;
- b) il concorso nella stipulazione dei trattati internazionali (art. 8);
- c) l'adozione del bilancio preventivo annuale e l'autorizzazione alle imposte e agli altri contributi pubblici;
- d) la deliberazione sui crediti, sulle garanzie e sui prestiti a carico dello Stato nonché sull'acquisto e sulla vendita di beni pubblici;
- e) la deliberazione sul rendiconto che ogni anno deve essere presentato dal Governo in relazione all'amministrazione complessiva dello Stato;
- f) la proposta di mozioni, la presentazione di reclami e l'attività di controllo in relazione all'amministrazione dello Stato (art. 63)⁴⁸;
- g) la messa in stato d'accusa davanti alla Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*) dei membri del Governo per violazione della Costituzione o di altre leggi⁴⁹;
- h) la deliberazione sul voto di sfiducia nei confronti del Governo o di uno dei suoi membri⁵⁰.

Art. 63

1) Alla Dieta spetta il diritto di controllo sull'amministrazione complessiva dello Stato, inclusa l'amministrazione della giustizia. La Dieta esercita questo diritto, tra le altre cose, mediante

⁴⁷ Art. 61 modificato come da LGBL. 1982, n. 13.

⁴⁸ Art. 62 lett. f) modificato come da LGBL. 2003, n. 186.

⁴⁹ Art. 62 lett. g) modificato come da LGBL. 2003, n. 186.

⁵⁰ Art. 62 lett. h) modificato come da LGBL. 2003, n. 186.

una commissione di controllo che deve essere nominata dalla Dieta stessa. Il diritto di controllo della Dieta non si estende né alla giurisprudenza dei Tribunali né alle attività assegnate al Principe Regnante⁵¹.

2) Le è sempre consentito, in via di rimostranza o reclamo, di portare direttamente a conoscenza del Principe Regnante o del Governo le carenze o gli abusi da essa rilevati nell'amministrazione dello Stato e di richiederne la cessazione. Il risultato dell'inchiesta da effettuarsi al riguardo e il provvedimento preso sulla base della stessa devono essere comunicati alla Dieta⁵².

3) *abrogato*⁵³.

4) Il rappresentante del Governo deve essere ascoltato ed è obbligato a rispondere alle interpellanze dei deputati.

Art. 63bis⁵⁴

La Dieta ha il diritto di nominare commissioni d'inchiesta. È obbligata a farlo, se lo richiede almeno un quarto del numero legale dei deputati.

Art. 63ter⁵⁵

La Dieta ha il diritto di nominare una commissione sulle finanze, a cui può essere delegato anche il potere di deliberare sull'acquisto o l'alienazione di proprietà fondiarie.

Art. 64

1) Il diritto d'iniziativa nella legislazione, vale a dire il diritto di presentare proposte di legge spetta:

- a) al Principe Regnante sotto forma di disegni di legge del Governo;
- b) alla Dieta stessa;
- c) ai cittadini del Principato aventi diritto di voto, in conformità con le disposizioni che seguono.

2) Se, per iscritto, non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto, la cui firma e il cui diritto di voto siano certificati dalla Giunta comunale (*Gemeindevorsteherung*) del luogo di residenza, o non meno di tre Comuni, sotto forma di delibere conformi del Consiglio Comunale,

⁵¹ Art. 63 comma 1 modificato come da LGBL. 2003, n. 186.

⁵² Art. 63 comma 2 modificato come da LGBL. 2003, n. 186.

⁵³ Art. 63 comma 3 abrogato come da LGBL. 1989, n. 64.

⁵⁴ Art. 63bis inserito come da LGBL. 1989, n. 64.

⁵⁵ Art. 63ter inserito come da LGBL. 1989, n. 64.

presentano la richiesta per l'emanazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge, tale richiesta deve essere messa in discussione nella seduta successiva della Dieta⁵⁶.

3) Se la richiesta di uno degli organi menzionati nelle lettere da a) a c) ha per oggetto l'emanazione di una legge che non sia già prevista da questa Costituzione, la cui applicazione comporti per il Paese o una spesa *una tantum* che non sia già prevista nella legge finanziaria o un onere di più lungo periodo, allora tale richiesta deve essere messa in discussione dalla Dieta soltanto se è munita anche di una proposta di copertura della spesa.

4) Una richiesta d'iniziativa che riguardi la Costituzione può soltanto essere presentata da non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o da non meno di quattro Comuni⁵⁷.

5) Le disposizioni più precise in materia di iniziativa popolare saranno stabilite da una legge.

Art. 65

1) Nessuna legge può essere emanata, modificata o dichiarata autentica senza il concorso della Dieta. Oltre all'approvazione della Dieta, per la validità di ogni singola legge è richiesta la sanzione del Principe Regnante, la controfirma del capo del Governo responsabile o del suo vice e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato. Se entro sei mesi il Principe Regnante non appone la sua sanzione, questa deve considerarsi rifiutata.

2) Inoltre, ha luogo una consultazione popolare (referendum) in conformità con le prescrizioni dell'articolo seguente⁵⁸.

Art. 66

1) Ogni legge deliberata dalla Dieta e da questa non dichiarata urgente, così come ogni deliberazione in materia finanziaria dalla stessa non dichiarata urgente, nella misura in cui comporti una nuova spesa *una tantum* di almeno 300.000 franchi o una nuova spesa annuale di 150.000 franchi, è sottoposta a consultazione popolare se la Dieta decide in tal senso o se, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della deliberazione della Dieta, non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto o non meno di tre Comuni presentano una richiesta a ciò diretta con le modalità previste dall'art. 64⁵⁹.

2) Se si tratta della Costituzione nel suo complesso o di singole parti della stessa, a tal fine è necessaria la richiesta di non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o di non meno di quattro Comuni⁶⁰.

⁵⁶ Art. 64 comma 2 modificato come da LGBI. 1947, n. 55 e LGBI. 1984, n. 27.

⁵⁷ Art. 64 comma 4 modificato come da LGBI. 1947, n. 55 e LGBI. 1984, n. 27.

⁵⁸ Art. 65 comma 2 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

⁵⁹ Art. 66 comma 1 modificato come da LGBI. 1996, n. 85.

⁶⁰ Art. 66 comma 2 modificato come da LGBI. 1947, n. 55 e come da LGBI. 1984, n. 27.

3) La Dieta ha la facoltà di indire una consultazione popolare sull'adozione di singoli principi di una legge da emanarsi.

4) La consultazione popolare ha luogo su base comunale; la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in tutto il Paese decide sull'approvazione o il rigetto della deliberazione concernente la legge.

5) Le deliberazioni concernenti le leggi soggette a referendum sono presentate al Principe Regnante per la sanzione soltanto dopo lo svolgimento della consultazione popolare, ovvero dopo che sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni normativamente previsto per la presentazione della richiesta avente per oggetto l'esecuzione di una consultazione popolare⁶¹.

6) Nel caso in cui la Dieta respinga un progetto di legge ad essa presentato in via di iniziativa popolare (art. 64 lett c.), il quale sia redatto nella forma dovuta e, nei casi necessari, sia provvisto di una proposta di copertura della spesa, allora lo stesso deve essere sottoposto a referendum popolare. L'approvazione del progetto di legge da parte dei cittadini del Principato aventi diritto di voto sostituisce in questo caso la deliberazione della Dieta altrimenti necessaria per l'approvazione di una legge.

7) Le disposizioni più precise in materia di referendum saranno prese per mezzo di una legge.

Art. 66bis⁶²

1) Ciascuna deliberazione della Dieta, che abbia per oggetto l'approvazione di un trattato internazionale (art. 8), è sottoposta a consultazione popolare se la Dieta decide in tal senso o se, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della deliberazione della Dieta, non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o non meno di quattro Comuni presentano una richiesta a ciò diretta con le modalità previste dall'art. 64.

2) Nella consultazione popolare la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in tutto il Paese decide sull'approvazione o il rigetto della deliberazione della Dieta.

3) Le disposizioni più precise concernenti questo referendum sono stabilite da una legge.

Art. 67

1) Se non è stabilito diversamente, una legge entra in vigore decorsi otto giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato.

⁶¹ Art. 66 comma 5 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁶² Art. 66bis inserito come da LGBl. 1992, n. 27.

2) La modalità e l'estensione della pubblicazione delle leggi, delle deliberazioni in materia finanziaria, dei trattati internazionali, dei regolamenti, delle risoluzioni di organizzazioni internazionali e delle prescrizioni giuridiche applicabili sulla base dei trattati internazionali sono regolate dalla legislazione. Per le prescrizioni giuridiche applicabili nel Principato del Liechtenstein sulla base dei trattati internazionali può essere disposta una pubblicazione in forma semplificata, in particolare una pubblicazione che contenga un rinvio alle codificazioni straniere⁶³.

3) Le prescrizioni giuridiche vigenti per il Liechtenstein sulla base del Trattato del 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo e quelle che entreranno in vigore in futuro sono pubblicate in un raccolta giuridica del SEE. La modalità e l'estensione della pubblicazione nella raccolta giuridica del SEE sono regolate dalla legislazione⁶⁴.

Art. 68

1) Senza l'autorizzazione della Dieta non può essere istituita o aumentata nessuna imposta diretta o indiretta né qualsiasi altro tributo statale o contributo generale, qualunque denominazione possa avere. L'autorizzazione concessa deve essere espressamente menzionata nell'avviso di accertamento dell'imposta.

2) Le modalità di distribuzione e ripartizione sulle persone e sulle cose di tutti i tributi dello Stato e di tutti gli altri contributi pubblici nonché la modalità della loro riscossione richiedono l'approvazione della Dieta.

3) L'autorizzazione richiesta per le imposte e i tributi è concessa di regola per un anno amministrativo.

Art. 69

1) Per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato, il Governo deve presentare alla Dieta, per l'esame e l'approvazione, un bilancio preventivo delle spese e delle entrate complessive per l'anno amministrativo seguente, al quale deve essere collegata la proposta sui tributi da riscuotere.

2) Per ciascun anno amministrativo trascorso, il Governo deve comunicare alla Dieta, nella prima metà dell'anno amministrativo successivo, un rendiconto esatto sulla destinazione che hanno avuto, in conformità con il bilancio preventivo, le entrate autorizzate e aumentate, fatta salva la ratifica della Dieta per le spese eccedenti giustificate e la responsabilità del Governo per le spese eccedenti non giustificate.

3) Con la medesima riserva, il Governo è legittimato a fare spese urgenti non previste dal bilancio preventivo.

⁶³ Art. 67 comma 2 modificato come da LGBl. 1996, n. 121.

⁶⁴ Art. 67 comma 3 modificato come da LGBl. 1995, n. 91.

4) Eventuali risparmi nelle singole poste del bilancio preventivo non possono essere impiegati per la copertura delle spese supplementari in altre poste dello stesso.

Art. 70

Il Governo amministra gli attivi delle finanze dello Stato secondo i principi che ha stabilito in accordo con la Dieta. Riferisce alla Dieta insieme con la presentazione del rendiconto consuntivo (art. 69 comma 2).

Capitolo VI

Del Comitato Nazionale

Art. 71

Per il periodo che intercorre tra un rinvio, una chiusura o uno scioglimento della Dieta e la sua nuova riunione, senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli artt. 48-51 sui termini per la riconvocazione oppure per le nuove elezioni, è istituito al posto della Dieta, per il disbrigo degli affari che necessitano del concorso della Dieta stessa o di quello delle sue commissioni, il Comitato Nazionale.

Art. 72

1) Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente in carica della Dieta, che in caso d'impedimento è sostituito dal suo vice-Presidente, e da ulteriori quattro membri che la Dieta deve eleggere tra i propri componenti tenendo in considerazione, in misura proporzionale, l'Altopiano-Oberland e il Bassopiano-Unterland.

2) Alla Dieta deve essere data, a qualsiasi condizione, la possibilità di procedere a tale elezione in ogni seduta in cui viene pronunciato il suo rinvio, la sua chiusura o il suo scioglimento.

Art. 73

La durata del mandato del Comitato Nazionale termina con la nuova riunione della Dieta.

Art. 74

Il Comitato Nazionale ha, in particolare, il diritto e il dovere:

- a) di vigilare affinché sia salvaguardata la Costituzione, affinché sia assicurata l'esecuzione delle pratiche della Dieta e affinché la Dieta venga riconvocata nei termini di diritto in caso di rinvio o precedente scioglimento;
- b) di esaminare i conti del Tesoro e di inoltrare gli stessi alla Dieta insieme a una sua relazione e alle sue proposte;
- c) di sottoscrivere le obbligazioni e le garanzie ipotecarie che devono essere emesse a carico del Tesoro in conformità con una precedente deliberazione della Dieta;
- d) di adempiere gli incarichi particolari ricevuti dalla Dieta in preparazione delle future discussioni da parte della stessa;
- e) di presentare, nei casi urgenti, delle denunce al Principe Regnante e al Governo e, in caso di minaccia o violazione di diritti tutelati dalla Costituzione, di presentare rimostranze, proteste o reclami⁶⁵;
- f) di richiedere la convocazione della Dieta quando lo esigano le circostanze.

Art. 75

Il Comitato Nazionale non può contrarre obblighi permanenti per il Paese ed è responsabile di fronte alla Dieta per la conduzione degli affari.

Art. 76

1) Le sedute del Comitato Nazionale hanno luogo, a richiesta, nella sede del Governo su convocazione del Presidente.

2) Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Art. 77

I membri del Comitato Nazionale percepiscono, durante le loro sedute, le stesse indennità giornaliere e lo stesso rimborso delle spese di viaggio dei deputati.

Capitolo VII

Del Governo⁶⁶

⁶⁵ Art. 74 lett. e) modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁶⁶ Titolo che precede l'art. 78 modificato come da LGBl. 2003, n.186.

Art. 78

1) Fatte salve le disposizioni immediatamente seguenti di quest'articolo, l'amministrazione complessiva del Paese è assicurata da un Governo Collegiale responsabile di fronte al Principe Regnante e alla Dieta, in conformità con le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi⁶⁷.

2) Con una legge o in forza di una delega legislativa si possono conferire determinati incarichi, per un loro svolgimento autonomo, a singoli funzionari, a uffici governativi o a commissioni speciali, salva restando la possibilità di ricorso al Governo Collegiale⁶⁸.

3) Con una legge si possono istituire commissioni speciali per la decisione dei ricorsi al posto del Governo Collegiale⁶⁹.

4) Ai fini dello svolgimento di compiti economici, sociali o culturali si possono istituire per legge enti speciali, istituzioni o fondazioni di diritto pubblico, che operano sotto la vigilanza del Governo.

Art. 79

1) Il Governo Collegiale è composto dal Capo del Governo e da quattro Consiglieri di Governo⁷⁰.

2) Il Capo del Governo e i Consiglieri di Governo sono nominati dal Principe Regnante, d'intesa con la Dieta, su proposta di quest'ultima. Con le stesse modalità si deve nominare un vice per il Capo del Governo e per ciascuno dei Consiglieri di Governo, il quale, in caso d'impedimento, rappresenta nelle sedute del Governo Collegiale il membro di Governo impedito⁷¹.

3) Su proposta della Dieta, uno dei Consiglieri di Governo è nominato dal Principe Regnante vice-Capo del Governo⁷².

4) I membri del Governo devono essere cittadini del Liechtenstein ed eleggibili alla Dieta⁷³.

5) Nella nomina del Governo Collegiale si deve avere riguardo che a ciascuna di entrambe le Regioni spettino non meno di due membri. I loro rappresentanti devono essere scelti nella stessa Regione⁷⁴.

⁶⁷ Art. 78 comma 1 modificato dalle LGBl. 1972, n. 8.

⁶⁸ Art. 78 comma 2 modificato dalle LGBl. 1964, n. 10.

⁶⁹ Art. 78 comma 3 modificato dalle LGBl. 1964, n. 10.

⁷⁰ Art. 79 comma 1 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

⁷¹ Art. 79 comma 2 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

⁷² Art. 79 comma 3 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

⁷³ Art. 79 comma 4 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁷⁴ Art. 79 comma 5 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

6) La durata del mandato del Governo Collegiale è di quattro anni. Fino alla nomina di un nuovo Governo, i membri del Governo in carica devono continuare la loro attività amministrativa, assumendosene la responsabilità, a meno che non trovi applicazione l'art. 80⁷⁵.

Art. 80⁷⁶

1) Se il Governo perde la fiducia del Principe Regnante o della Dieta, allora viene meno il suo potere di esercitare l'ufficio. Per il periodo che decorre fino all'insediamento del nuovo Governo, il Principe Regnante nomina, con applicazione delle disposizioni dell'art. 79 comma 1 e comma 4, un Governo di transizione per la cura *ad interim* dell'amministrazione complessiva del Paese (art. 78 comma 1). Il Principe Regnante può chiamare nel Governo di transizione anche i membri del vecchio Governo. Entro quattro mesi il Governo di transizione deve presentarsi davanti alla Dieta per il voto di fiducia, a meno che il Principe Regnante, d'intesa con la Dieta, su proposta di quest'ultima, non abbia nominato prima un nuovo Governo (art. 79 comma 2).

2) Se un singolo membro del Governo perde la fiducia del Principe Regnante o della Dieta, la decisione sulla perdita del potere di esercitare il suo ufficio viene presa dal Principe Regnante d'intesa con la Dieta. Fino alla nomina di un nuovo membro del Governo, il suo vice è tenuto a svolgere le funzioni dell'ufficio.

Art. 81⁷⁷

Per una valida decisione del Governo Collegiale è necessaria la presenza di non meno di quattro membri e la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità decide il voto di chi presiede. Il voto è obbligatorio.

Art. 82

Attraverso la legislazione verranno precisati i motivi per i quali un membro del Governo è escluso o può essere ricusato dall'esecuzione di un atto d'ufficio.

Art. 83⁷⁸

La trattazione degli affari da parte del Governo avviene in parte su base collegiale, in parte per competenze di attribuzione.

⁷⁵ Art. 79 comma 6 modificato come da LGBI. 1965, n. 22 e come da LGBI 2003, n. 186.

⁷⁶ Art. 80 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

⁷⁷ Art. 81 modificato come da LGBI. 1965, n. 22.

⁷⁸ Art. 83 modificato come da LGBI. 1965, n. 22.

Art. 84⁷⁹

Il Governo Collegiale emana con decreto il suo regolamento interno.

Art. 85⁸⁰

Il Capo del Governo presiede le riunioni del Governo. Cura gli affari a lui direttamente affidati dal Principe e controfirma le leggi nonché i decreti e i regolamenti emanati dal Principe o da una Reggenza e gode, nelle cerimonie pubbliche, dei privilegi spettanti secondo la normativa al rappresentante del Principe Regnante.

Art. 86

1) Il Capo del Governo deve riferire oralmente oppure deve presentare un rapporto scritto al Principe Regnante in merito alle questioni sottoposte all'autorità del Sovrano.

2) Sulle copie delle risoluzioni del Sovrano emanate su proposta di quest'ultimo è apposta la firma autografa del Sovrano stesso e inoltre la controfirma del Capo del Governo.

Art. 87

Il Capo del Governo presta il suo giuramento di servizio nelle mani del Principe Regnante o del Reggente; gli altri membri del Governo e gli impiegati dello Stato prestano il giuramento di obbedienza al Capo del Governo.

Art. 88⁸¹

In caso d'impedimento del Capo del Governo, il vice-Capo del Governo subentra nelle funzioni che sono espressamente affidate dalla Costituzione al Capo del Governo. Se anche il vice-Capo del Governo è impedito, allora subentra al suo posto il Consigliere di Governo più anziano d'età.

Art. 89

Il Capo del Governo firma i decreti e le disposizioni emanate dal Governo in seguito a trattazione collegiale; a lui spetta anche la sorveglianza diretta sull'andamento degli affari nel Governo.

⁷⁹ Art. 84 modificato come da LGBI. 1965, n. 22.

⁸⁰ Art. 85 modificato come da LGBI. 1972, n. 8.

⁸¹ Art. 88 modificato come da LGBI. 1965, n. 22.

Art. 90

1) Tutti le pratiche più importanti attribuite alla trattazione del Governo, in particolar modo la risoluzione delle controversie amministrative, sono sottoposte alla discussione e alla deliberazione del Governo Collegiale. Determinate questioni meno importanti possono essere affidate dalla legge ai membri del Governo competenti secondo la ripartizione delle funzioni, al fine di una loro autonoma trattazione.

2) Il Segretario di Governo, in caso di suo impedimento un vice-Segretario nominato dal Governo Collegiale, deve redigere un verbale delle sedute.

3) Il Capo del Governo è tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni del Governo Collegiale. Soltanto nel caso in cui egli ritenga che una deliberazione violi le leggi o i regolamenti vigenti può sospendere l'esecuzione della stessa; al riguardo, tuttavia, deve presentare senza ritardo la denuncia al Tribunale amministrativo, che, senza pregiudizio del diritto di ricorso di una parte, decide sull'esecuzione⁸².

Art. 91⁸³

Per la preparazione delle pratiche da deliberarsi collegialmente e per l'autonoma trattazione delle questioni a tal fine indicate dalla legge, all'inizio del periodo del suo ufficio il Governo Collegiale deve ripartire le sue funzioni tra il Capo del Governo e i Consiglieri di Governo. Per il caso d'impedimento si deve prevedere un sistema di reciproca sostituzione.

Art. 92⁸⁴

1) Al Governo spetta l'esecuzione di tutte le leggi e degli ordini giuridicamente ammissibili del Principe Regnante e della Dieta.

2) Emanata, per l'attuazione delle leggi e dei trattati internazionali direttamente applicabili, soltanto i regolamenti che possono essere emanati nell'ambito delle leggi e dei trattati internazionali direttamente applicabili.

3) Per l'ottemperanza degli altri obblighi previsti dai trattati internazionali, il Governo può emanare i regolamenti richiesti, nella misura in cui a tal fine non sia necessaria l'emanazione di una legge.

4) L'amministrazione complessiva dello Stato in generale deve muoversi all'interno dei limiti della Costituzione, delle leggi e delle regole previste dai trattati internazionali; anche in quelle

⁸² Art. 90 comma 3 modificato come da LGBl. 1965, n. 22. e come da LGBl. 2003, n. 186.

⁸³ Art. 91 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

⁸⁴ Art. 92 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

questioni in cui la legge concede all'Amministrazione una libera discrezionalità, si devono rigorosamente osservare i limiti posti alla stessa dalla legge.

Art. 93

Nella competenza del Governo ricadono in particolare:

- a) la sorveglianza su tutte le pubbliche autorità e sui funzionari ad esso sottoposti e l'esercizio del potere disciplinare su questi ultimi;
- b) l'assegnazione del personale necessario per il Governo e le altre pubbliche autorità;
- c) la vigilanza sulle prigioni e il controllo sul trattamento dei detenuti in custodia cautelare e su quelli sottoposti a pena definitiva;
- d) l'amministrazione degli edifici pubblici;
- e) la vigilanza sul Tribunale (*Landesgericht*), affinché la sua attività proceda in modo ininterrotto e conforme alla legge, e la denuncia alla Corte d'Appello di tutte le irregolarità riscontrate;
- f) la presentazione della relazione, che deve essere sottoposta annualmente alla Dieta, sulla sua attività d'ufficio;
- g) l'elaborazione dei disegni di legge del Governo da presentare alla Dieta e il parere sui disegni di legge a tal scopo ad esso trasmessi dalla Dieta;
- h) la disposizione sulle spese urgenti non inserite nel bilancio preventivo.

Art. 94⁸⁵

L'organizzazione dell'amministrazione è da regolarsi con legge.

Capitolo VIII

Dei Tribunali⁸⁶

A. Disposizioni generali⁸⁷

Art. 95⁸⁸

1) L'intera giurisdizione viene esercitata in nome del Principe e del popolo da giudici responsabili, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 11). Le decisioni dei giudici in forma di sentenza sono emanate e redatte "in nome del Principe e del popolo".

⁸⁵ Art. 91 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.

⁸⁶ Titolo che precede l'art. 95 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.

⁸⁷ Titolo che precede l'art. 95 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁸⁸ Art. 95 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

2) Nell'esercizio del proprio ufficio giudiziario all'interno dei limiti legali della loro competenza e nel procedimento giudiziario, i giudici sono indipendenti. Essi devono motivare le loro decisioni e le loro sentenze. Azioni esterne da parte di organi non giudiziari sulla giurisdizione sono ammesse soltanto nella misura in cui siano espressamente previste dalla Costituzione.

3) Sono giudici nel senso inteso da questo articolo i giudici di tutti i Tribunali ordinari (artt. 97-101), i giudici del Tribunale amministrativo (artt. 101 e 102) nonché i giudici della Corte di Giustizia dello Stato (artt. 104 e 105).

Art. 96⁸⁹

1) Per la scelta dei giudici il Principe Regnante e la Dieta si servono di una Commissione comune. In questa Commissione il Principe Regnante ha la presidenza e il voto decisivo. Può nominare in questa Commissione tanti membri quanti sono i rappresentanti inviati dalla Dieta. La Dieta invia un deputato per ogni lista elettorale rappresentata nella Dieta stessa. Il Governo invia il membro di Governo competente per l'amministrazione della giustizia. Le deliberazioni della Commissione avvengono a porte chiuse. La Commissione può raccomandare dei candidati alla Dieta soltanto con l'approvazione del Principe Regnante. Se la Dieta sceglie il candidato che le è stato raccomandato, costui viene nominato giudice dal Principe Regnante.

2) Se la Dieta respinge il candidato raccomandato dalla Commissione ed entro quattro settimane non si riesce a raggiungere un accordo su un nuovo candidato, la Dieta deve proporre un contro-candidato e indire una consultazione popolare. Nel caso di una consultazione popolare, anche i cittadini del Principato aventi diritto di voto hanno il diritto di nominare dei candidati, alle condizioni previste per una legge d'iniziativa popolare (art. 64). Se il voto riguarda più di due candidati, la consultazione ha luogo in due scrutini in conformità con l'art. 113 comma 2. Ciascun candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti viene nominato giudice dal Principe Regnante.

3) Un giudice nominato a tempo determinato rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

⁸⁹ Art. 96 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

B. I Tribunali ordinari⁹⁰

Art. 97⁹¹

1) La giurisdizione ordinaria viene esercitata in primo grado dal Tribunale (*Landesgericht*) del Principe in Vaduz, in secondo grado dalla Corte d'Appello (*Obergericht*) del Principe in Vaduz e in terzo grado dalla Corte Suprema di Giustizia (*Obersten Gerichtshof*) del Principe .

2) L'organizzazione dei tribunali ordinari, la procedura, il tariffario forense e le spese legali sono determinati dalla legge.

Art. 98⁹²

L'amministrazione di singole materie di competenza della giurisdizione di primo grado, da indicarsi in modo preciso, può essere affidata con legge a funzionari del Tribunale (*Landesgericht*) non aventi la qualifica di giudice, preparati in modo specifico e vincolati alle direttive ricevute (assistenti giudiziari, *Rechtspflegern*).

Art. 99⁹³

Il Fisco e le autorità del Demanio del Principato devono agire in giudizio ed essere convenuti di fronte ai Tribunali ordinari.

Art. 100⁹⁴

1) La procedura nelle controversie civili deve essere regolata sulla base dei principi dell'oralità, dell'immediatezza e della libera valutazione delle prove. In materia penale, inoltre, vige il principio accusatorio.

2) In materia civile, la giurisdizione ordinaria in primo grado viene esercitata da uno o più giudici monocratici.

3) La Corte d'Appello (*Obergericht*) e la Corte Suprema di Giustizia (*Obersten Gerichtshof*) sono tribunali collegiali.

4) La giurisdizione in materia penale viene esercitata in primo grado nel Tribunale (*Landesgericht*) da quest'ultimo, se necessario dalla Corte d'Assise, dal Tribunale Criminale o dal Tribunale per i minorenni.

⁹⁰ Titolo che precede l'art. 97 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹¹ Art. 97 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹² Art. 98 (99bis) inserito come da LGBl. 1998, n. 72 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹³ Art. 99 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹⁴ Art. 100 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

Art. 101⁹⁵

1) Uno dei giudici del Tribunale deve essere nominato alla presidenza del Tribunale (*Landesgericht*) ed esercita il potere disciplinare in primo grado sui funzionari dello stesso non aventi la qualifica di giudice.

2) La Corte d'Appello (*Obergericht*) svolge l'attività di vigilanza e supervisione sull'amministrazione della giustizia ed esercita il potere disciplinare sui funzionari del Tribunale (*Landesgericht*) aventi la qualifica di giudice; negli affari disciplinari riguardanti i funzionari del Tribunale (*Landesgericht*) non aventi la qualifica di giudice, svolge la funzione di istanza di secondo grado.

2) La Corte Suprema di Giustizia (*Obersten Gerichtshof*) esercita il potere disciplinare su membri della Corte d'Appello (*Obergericht*) ed è in pari tempo istanza di ricorso negli affari disciplinari riguardanti i funzionari del Tribunale (*Landesgericht*) aventi la qualifica di giudice.

C. Il Tribunale amministrativo⁹⁶

Art. 102⁹⁷

1) Il Tribunale amministrativo è costituito da cinque giudici e da cinque giudici supplenti, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 96). La maggioranza dei giudici deve essere in possesso della cittadinanza del Principato del Liechtenstein. La maggioranza dei giudici devono essere esperti in materie giuridiche.

2) La durata del mandato dei giudici e dei giudici supplenti del Tribunale amministrativo è di cinque anni. La durata del mandato deve essere configurata in modo tale che ogni anno debba andare in congedo un giudice oppure un giudice supplente. Nella prima nomina si decide con sorteggio sulla durata del mandato dei cinque giudici e dei cinque giudici supplenti. Se un giudice oppure un giudice supplente si dimette dall'ufficio prima del tempo, il suo successore viene nominato per la restante durata del mandato del giudice dimissionario.

3) I cinque giudici eleggono ogni anno, tra le loro fila, un Presidente e un vice-Presidente. È ammissibile una rielezione.

4) Se un giudice è impedito, in tal caso viene sostituito da un giudice supplente. Per la sostituzione si deve procedere di volta in volta secondo il principio di rotazione.

⁹⁵ Art. 101 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹⁶ Titolo che precede l'art. 102 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹⁷ Art. 102 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

5) Nella misura in cui la legge non dispone diversamente, tutte le decisioni e le disposizioni del Governo e delle commissioni speciali istituite al posto del Governo Collegiale (art. 78 comma 3) sono suscettibili d'impugnazione con ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 103⁹⁸

Le disposizioni più precise sulla procedura, sull'obbligo di congedo, sul compenso e sulle spese che le parti devono pagare saranno stabilite da una legge speciale.

D. La Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*)⁹⁹

Art. 104

1) Per mezzo di una legge speciale deve essere istituita una Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*) quale Corte di diritto pubblico per la protezione dei diritti costituzionalmente garantiti, per il regolamento dei conflitti di competenza tra i Tribunali e le autorità amministrative e quale Corte di giustizia disciplinare per i membri del Governo.

2) Nella sua competenza ricadono inoltre l'esame della costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali nonché della legittimità dei regolamenti del Governo; in queste materie decide con potere di cassazione. Infine, svolge anche la funzione di Corte di giustizia in materia elettorale

¹⁰⁰.

Art. 105¹⁰¹

La Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*) è composta da cinque giudici e da cinque giudici supplenti, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 96). Il Presidente della Corte di Giustizia dello Stato (*Staatsgerichtshof*) e la maggioranza dei giudici devono essere in possesso della cittadinanza del Principato del Liechtenstein. Per il resto, trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'art. 102.

⁹⁸ Art. 103 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

⁹⁹ Titolo che precede l'art. 104 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰⁰ Art. 104 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰¹ Art. 105 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

Capitolo IX
Delle pubbliche autorità e dei servitori dello Stato¹⁰²

Art. 106¹⁰³

1) Nuovi posti di carattere permanente per funzionari statali possono essere creati solamente con l'approvazione della Dieta. Per l'assunzione definitiva nel servizio pubblico del Liechtenstein è richiesta la titolarità del diritto di cittadinanza del Liechtenstein, con riserva delle più ampie disposizioni di questa Costituzione nonché degli obblighi previsti dai trattati internazionali; sono ammissibili eccezioni soltanto con l'approvazione della Dieta.

2) Lo stesso vale per i nuovi posti di carattere permanente previsti per i giudici.

Art. 107¹⁰⁴

L'organizzazione delle pubbliche autorità avviene per mezzo della legislazione. Tutte le pubbliche autorità hanno, con riserva degli accordi previsti dai trattati internazionali, la loro sede nel Paese; le pubbliche autorità collegiali devono essere composte con almeno una maggioranza di cittadini del Liechtenstein.

Art. 108¹⁰⁵

I membri del Governo, gli impiegati dello Stato nonché tutti i consigli locali (*Ortsvorstände*), i loro rappresentanti e i tesorieri dei comuni, nel momento dell'assunzione della carica, sono tenuti a prestare il seguente giuramento:

“Giuro fedeltà al Principe Regnante, obbedienza alle leggi ed esatta osservanza della Costituzione, che Dio mi aiuti!”.

Art. 109¹⁰⁶

1) Lo Stato, i Comuni e gli altri enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico sono responsabili per i danni ingiusti che le persone che agiscono come loro organi cagionano a terzi nell'esercizio della loro attività d'ufficio. È fatto salvo il regresso nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto con dolo o colpa grave.

¹⁰² Titolo che precede l'art. 106 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰³ Art. 106 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰⁴ Art. 107 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰⁵ Art. 108 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰⁶ Art. 109 (109bis) inserito come da LGBl. 1964, n.10 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

2) Le persone che agiscono come organi sono responsabili verso lo Stato, i Comuni e gli altri enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico, presso cui prestano servizio, per i danni a loro direttamente cagionati a causa di una violazione dolosa o gravemente colposa dei doveri d'ufficio.

3) Le disposizioni più precise, in particolar modo sulla competenza, saranno stabilite dalla legge.

Capitolo X **Dei Comuni**¹⁰⁷

Art. 110

1) Sulla personalità giuridica, sull'organizzazione e sui compiti dei Comuni nella sfera d'azione loro propria e in quella a loro delegata dispongono le leggi.

2) Nelle leggi sui Comuni si devono stabilire i seguenti principi fondamentali:

- a) libere elezioni del Sindaco e degli altri organi comunali da parte del Consiglio Comunale;
- b) autonomia amministrativa nella gestione del patrimonio comunale e disponibilità diretta della polizia locale sotto la sorveglianza del Governo nazionale;
- c) gestione di un sistema regolamentato di assistenza ai poveri sotto la sorveglianza del Governo nazionale;
- d) diritto dei Comuni di concedere la cittadinanza e libertà di stabilimento dei cittadini¹⁰⁸ del Principato in qualsiasi Comune.

Art. 111¹⁰⁹

Nelle questioni che riguardano il Comune sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo tutti i cittadini del Principato residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 18° anni d'età e che non siano privati dei diritti elettorali.

¹⁰⁷ Titolo che precede l'art. 110 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

¹⁰⁸ "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).

¹⁰⁹ Art. 111 (110bis) inserito come da LGBl. 2000, n. 55 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.

Capitolo XI

Le garanzie costituzionali¹¹⁰

Art. 112¹¹¹

1) La presente Carta Costituzionale sarà, dopo la sua promulgazione, universalmente vincolante come legge fondamentale dello Stato.

2) Modificazioni o interpretazioni universalmente vincolanti di questa legge fondamentale possono essere proposte tanto dal Governo quanto dalla Dieta o per mezzo di un'iniziativa popolare (art. 64). Esse richiedono da parte della Dieta l'unanimità dei voti dei suoi membri presenti o di una maggioranza dei tre quarti dei voti della stessa, espressi in due sedute consecutive della Dieta, eventualmente un referendum popolare (art. 66) e in ogni caso la successiva approvazione del Principe Regnante, ad eccezione del procedimento per l'abolizione della Monarchia (art. 113).

Art. 113¹¹²

1) A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare un'iniziativa per l'abolizione della Monarchia. In caso di accoglimento dell'iniziativa da parte del popolo, la Dieta è tenuta a elaborare una nuova Costituzione su base repubblicana e a sottoporla, al più presto dopo un anno e al più tardi dopo due anni, a un referendum popolare. Al Principe Regnante spetta il diritto di presentare una nuova Costituzione da sottoporre al medesimo referendum popolare. Il procedimento, così com'è di seguito regolato, sostituisce in questo caso il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 112 comma 2.

2) Nel caso in cui vi sia un solo progetto, è sufficiente per la sua approvazione la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4). Nel caso in cui vi siano due progetti, il cittadino del Principato avente diritto di voto ha la possibilità di scegliere tra la Costituzione vigente e i due progetti. In questo caso il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone, nella prima votazione, di due voti. Egli attribuisce questi voti a quelle due varianti della Costituzione che desidera giungano alla seconda votazione. Quelle due varianti della Costituzione, che raccolgono la maggior parte dei primi e dei secondi voti, giungono alla seconda votazione. Nella seconda votazione, che deve effettuarsi 14 giorni dopo la prima votazione, il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone di un voto solo. Si considera approvata quella Costituzione che ottiene la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4).

¹¹⁰ Titolo che precede l'art. 112 inserito come da LGBI. 2003, n. 186.

¹¹¹ Art. 112 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

¹¹² Art. 113 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

Capitolo XII
Disposizioni finali¹¹³

Art. 114¹¹⁴

Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, che si pongono in contraddizione con un'espressa disposizione della presente Carta Costituzionale, sono abrogate o inefficaci; quelle disposizioni legali, che non sono in accordo con lo spirito di questa legge fondamentale, saranno sottoposte a una revisione che le renda conformi alla Costituzione.

Art. 115¹¹⁵

- 1) Il Mio Governo è incaricato dell'attuazione di questa Costituzione.
- 2) Il Governo deve presentare le leggi previste in questa Costituzione con la maggior rapidità possibile, armonizzandole con le disposizioni costituzionali.

Vaduz, 5 ottobre 1921

In nome di Sua Altezza Serenissima, il Principe Regnante Giovanni II del e per il Liechtenstein, e in virtù del di Lui mandato, concesso con Lettera Autografa di Sua Maestà datata 2 ottobre 1921:

f.to *KARL*

f.to *Jos. Ospelt*
Consigliere del Principe

¹¹³ Titolo che precede l'art. 114 inserito come da LGBI. 2003, n. 186.

¹¹⁴ Art. 114 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

¹¹⁵ Art. 115 modificato come da LGBI. 2003, n. 186.

Al documento originale della Costituzione sono allegati i seguenti due scritti:

Mio caro Consigliere Ospelt!

Con particolare soddisfazione sono venuto a conoscenza che la Dieta del Mio Principato, nella sua seduta del 24 agosto 1921, ha approvato all'unanimità la nuova Costituzione.

Nel concedere a questa deliberazione la Mia sanzione sovrana, esprimo il profondo desiderio e la speranza che, così come i rappresentanti del Mio popolo si sono ritrovati concordi, senza distinzione di partito, nella creazione di quest'opera legislativa così densa di significato per il Paese, anche in futuro lo spirito di eguale concordia unisca la popolazione del mio Paese in un lavoro pacifico per il bene duraturo del Tutto e di ogni sua singola parte e che, attraverso una collaborazione di antica data tra Stato e Chiesa, da ulteriormente perseguirsi sotto la protezione di Dio, anche sul terreno della nuova legge fondamentale dello Stato fiorisca nuova fortuna e abbondante prosperità per il Mio popolo e per il Mio Paese.

Avrei volentieri firmato Io stesso, accogliendo la Sua preghiera a Me sottoposta, la Carta Costituzionale in Vaduz, il capoluogo del Mio Paese, in mezzo al Mio amato e fidato popolo; con Mio sincero rammarico, nell'ora presente sono Io a ciò impedito per motivi di salute.

Tuttavia, per esprimere la Mia gioia per la realizzazione della grande opera di riforma e dare una prova al Mio Paese del Mio amore paterno, Io, ai sensi dell'art. 13 della nuova Costituzione, incarico il Mio amato nipote, Sua Altezza Serenissima il Signor Principe Carlo del e per il Liechtenstein, il quale attualmente si trattiene nel Paese, di firmare in Vaduz la Carta Costituzionale in Mia rappresentanza, il 5 ottobre dell'anno corrente, giorno in cui Io, per volere della grazia di Dio, spero di compiere il Mio 81° genetliaco.

Nello stesso tempo Io porgo al Mio amato popolo il Mio saluto paterno ed esprimo a tutti coloro che si sono, in modo concorde, adoprati con successo per la realizzazione della nuova Costituzione il Mio ringraziamento e il Mio riconoscimento di vero cuore.

Io incarico Lei di portare a conoscenza di tutti queste mie decisioni.

Felsberg, 2 ottobre 1921

f.to *JOHANN*

f.to *Jos. Ospelt*
Consigliere del Principe

Mio caro Nipote Principe Carlo!

Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione del Principato del Liechtenstein, deliberata dalla Dieta del mio Principato nella sua seduta del 24 agosto 1921 e da Me sanzionata, Io incarico la Signoria Vostra di firmare la nuova Carta Costituzionale in Mia rappresentanza vicaria, il giorno del mio genetliaco – 5 ottobre 1921 – in Vaduz, il capoluogo del Mio Principato.

Io rimango in ogni momento per la Signoria Vostra il devoto e affezionato Zio.

Felsberg, 2 ottobre 1921

f.to *JOHANN*

f.to *Jos. Ospelt*
Consigliere del Principe